



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

t.1327

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

- VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

- VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

- VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed, in particolare, gli articoli 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

- RILEVATA la necessità pertanto di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate del citato D.L. n. 201/2011;

- ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con possibilità dei comuni di modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

- VISTI, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 con possibilità per i Comuni di ridurre la suddetta aliquota sino allo 0,1%; Da sottolineare che sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 nei Comuni montani o parzialmente montani rientranti nell'elenco ISTAT;

- ATTESO che, per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, si ritiene di voler determinare le aliquote dell'imposta come segue:

• **Aliquota base nella misura del 0,85% ad esclusione delle fattispecie sotto riportate.**

• **Aliquota nella misura 0,4%:**

-per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze;

-per ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non **soggetto passivo** non sia titolare del **diritto di proprietà** o di altro **diritto reale** su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la **casa coniugale**.



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

-unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra richiamate;

- Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

- Dato atto che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;

d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

- Considerato che ,allo stato attuale, i terreni agricoli e i fabbricati strumentali all'agricoltura nei Comuni Montani fra i quali Villa Collemandina rientra, risultano essere esenti.

- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno che stabilisce il differimento del termine al 31.08.2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

• **Aliquota base nella misura del 0,85% ad esclusione delle fattispecie sotto riportate.**

• **Aliquota nella misura 0,4%:**

-per l'**abitazione principale** dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze;

-per **ex casa coniugale** del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio **non risulta assegnatario** di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto **non soggetto passivo** non sia titolare del **diritto di proprietà** o di altro **diritto reale** su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la **casa coniugale**.

-unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili**, che acquisiscono la residenza **in istituti di ricovero sanitari**, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra richiamate;



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

2) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze.

3) Di dare atto, altresì:

- che la detrazione di cui al punto che precede, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
- che la suddetta detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3 bis del D. Lgs. N. 504/92 (“coniugi separati”), secondo le modalità dallo stesso previste;
- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l’importo massimo di Euro 400,00;
- che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa, “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

3) 4) Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione in forma palese e all’unanimità di voti favorevoli resi dai dieci componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti

APPROVA



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
Provincia di Lucca

La proposta avanti riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione in forma palese e all'unanimità di voti favorevoli resi dai dieci componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, **DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 267/2000.